Buongiorno Romanisio e Troise, ci troviamo nuovamente a scrivere per tutelare i lavoratori lombardi più esposti in questa situazione.

- La prima richiesta che presentiamo ufficialmente è:
- di sospendere i turni domenicali e festivi per TUTTO il periodo dell'emergenza a causa del virus Covid-19 e per TUTTO il personale. Questo per consentire ai lavoratori di trascorrere le festività con i propri affetti alla ricerca di un minimo di serenità in questo momento di dolore e tristezza.
- La seconda richiesta è:
- di agire sulle linee dirigenziali del mondo tecnico in quanto risulterebbe che vengano esercitate pressioni indebite sui lavoratori per forzarli ad intervenire presso la sede cliente anche quando il lavoratore stesso ritiene non sussistano le condizioni di sicurezza rispetto al rischio di esposizione al contagio da Covid-19.

Ci permettiamo di ricordare che tale estrapolazione dei dati di gestione delle Work Request (WR) non rispetta la legge 300/70 sul controllo individuale delle prestazioni. Inoltre crea stress da lavoro correlato che si va ad aggiungere in modo a dir poco INOPPORTUNO a quello generato dalla critica situazione sanitaria ed emotiva che i lavoratori lombardi stanno vivendo già da più di un mese a causa dell'emergenza.

Ci preme inoltre segnalare che formazione ed addestramento erogati tramite video su YouTube e recentemente trasportato sulla piattaforma Tim Academy, senza riferimenti né qualifiche delle docenti, non è da ritenersi adeguata rispetto agli art. 71 e 73 del D.Lgs. 81/2008.

Pare che ai colleghi venga detto che se continuano a rifiutare l'intervento in sede cliente verranno messi forzatamente in ferie e si paventa perfino l'utilizzo di cassa integrazione straordinaria.

Siamo a chiedere se ciò che viene detto ai lavoratori corrisponde a verità e gradiremmo sapere a quale norma contrattuale o legislativa si faccia riferimento, inoltre sulla base di quale logica il comportamento <u>degli stessi venga giudicato inadeguat</u>o rispetto alle circostanze, Vi ricordiamo in proposito quanto sancito dall'articolo 44 del D.Lgs 81/2008.

Se così fosse riteniamo che tali atteggiamenti debbano essere immediatamente cessati, in caso contrario ci riserviamo ogni azione a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori stessi.

Con lo spirito di collaborazione che sempre ci contraddistingue, siamo a suggerire delle utili attività di manutenzione preventiva per il mantenimento del servizio essenziale della rete che non richiedono l'intervento in sede cliente ma sono da considerare parimenti importanti (molte di queste attività sono state date in appalto ed altre bloccate).

Eccone alcune a titolo indicativo e non esaustivo:

- pulizia permutatori urbani dalle trecciole, trecciole tagliate o non recuperate. Nei permutatori medio-grandi servono due tecnici;
- progetto "belli dentro", pulizia armadi dalle trecciole tagliate o non recuperate;
- monitoraggio palifiche;
- pulizia ripartitori sala AF dalle permute 2 Mb/155 Mb/F.O. (nelle medie e grandi centrali);

- revisione ciclica ponti radio, attività create in passato da specialisti PDH;
- revisioni cicliche annuali su radianti, attività creata in passato da specialisti PDH;
- revisione ciclica terminali di linea in F.O., attività creata in passato da specialisti PDH;
- riparazione e revisione ciclica SOL 2 Mb, attività create in passato da specialisti PDH.
- La terza richiesta è che venga certificato dal datore di lavoro che:
- i dispositivi di protezione individuale previsti dal regolamento <u>2020-00026</u> V. 3, sono sufficienti per ogni lavoratore ad evitare il rischio di contagio da Covid-19 ed in caso contrario che il datore di lavoro si assume tutte le responsabilità rispetto ad eventuali contagi verso altri lavoratori od individui della collettività;
- esso ha applicato tutte le misure previste dalle ordinanze emesse dal presidente della giunta regionale Lombardia, dai DPCM finora varati, dai D.L. e da ogni altro provvedimento emesso per il contrasto ed il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;
- tutti i luoghi di lavoro della Lombardia in cui vengono comandati a lavorare i tecnici on field rispondono ai requisiti dell'allegato IV del D.Lgs. 81/2008, nonché al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020;
- il dirigente delegato dal datore di lavoro per l'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 ha espletato correttamente fino ad oggi le funzioni trasferitegli dal datore di lavoro;
- preposti e responsabili dei tecnici on field abbiano TUTTI sovrinteso e vigilato sull'osservanza di TUTTE le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Resta inteso che in caso di ogni altra pressione da parte dei soggetti aziendali ivi indicati provvederemo ad interessare le autorità competenti per verificare in primis tutte le omissioni da parte del datore di lavoro.

Rsu Snater Lombardia congiuntamente alla Segreteria

Walter Garavaçlia Ginseppe Pinto Michela Taschera